

METRO C S. C. p. A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Rev. 15

Approvato dal CdA del 26/03/2026

PARTE GENERALE

Sommario

DEFINIZIONI	7
STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO	8
I. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto	12
1. Premessa.....	12
2. Oggetto e finalità.....	13
3. La costruzione e l'aggiornamento del Modello	15
4. Organizzazione, procedure e Sistema di Controllo Interno	16
5. La struttura	17
6. I destinatari.....	18
II. PARTE GENERALE.....	19
7. L'ambito di attività di Metro C	19
8. Le Aree Sensibili	21
9. Il sistema di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto adottato da Metro C.....	22
10. Il Codice Etico	23
11. Le funzioni di Controllo Interno e l'Organismo di Vigilanza.....	24
11.1 La funzione Internal Auditing.....	24
11.2 La funzione Compliance	24
11.3 Il Data Protection Officer (DPO)	25
11.4 L'Organismo di Vigilanza	25
11.4.1 Identificazione.....	25
11.4.2 Funzione e poteri.....	26
11.4.3 L'attività di reporting verso altri organi aziendali	28
11.4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	28
11.4.5 Modalità delle segnalazioni.....	29
11.4.6 Segnalazioni obbligatorie.....	30
11.4.7 Attività istruttoria.....	30
11.4.8 Verifiche sull'adequatezza del Modello.....	31
11.4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	31
12. Il sistema disciplinare	31
12.1 Sanzioni per il personale dipendente non dirigente.....	31
12.2 Sanzioni per il personale dipendente dirigente – Risoluzione	32
12.3 Sanzioni per i Collaboratori – Recesso	32
12.4 Sanzioni per gli Organi Sociali – Revoca.....	33
12.5 Sanzioni per i Partner – Risoluzione	33
13. Formazione e diffusione del Modello	33
13.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti	33
13.1.1 La comunicazione iniziale.....	33

13.1.2 La formazione	33
13.2 Informazione dei Consulenti e dei Partner	34

DEFINIZIONI

- **“Aree Sensibili \ Aree a Rischio”**: aree di attività di Metro C S.C.p.A. a maggior rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Metro C S.C.p.A. (CCNL per i lavoratori dell'industria delle costruzioni edilizie ed affini).
- **“CDA”**: il Consiglio di Amministrazione di Metro C S.C.p.A.
- **“Collaboratori”**: i soggetti aventi rapporti di lavoro diversi da quello subordinato con Metro C S.C.p.A.
- **“Committente”**: Roma Metropolitane S.r.l., la committente di Metro C S.C.p.A.
- **“Consulenti”**: i soggetti in possesso di competenze specializzate che danno supporto all'attività aziendale in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione.
- **“Decreto” o il “Decreto”**: il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- **“Dipendenti”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Metro C S.C.p.A., ivi compresi i dirigenti.
- **“DPO”**: Data Protection Officer; figura disciplinata dagli artt. 37 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;
- **“GDPR”**: Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle Persone Fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, cc.dd. “General Data Protection Regulation”;
- **“Decreto di adeguamento”**: Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, pubblicato in G.U. n. 205 del 4 settembre 2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679”.
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente modificate.
- **“Metro C” o “la Società”**: Metro C S.C.p.A.
- **“Modello” o “Modelli”**: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- **“Organi Sociali”**: sia il CdA e il Collegio Sindacale di Metro C S.C.p.A., sia i loro membri.
- **“Organismo di Vigilanza”**: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione.
- **“Partner”**: i fornitori, appaltatori e subappaltatori di Metro C S.C.p.A.

- **“Reati”**: le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **“SGA”**: parte del sistema di gestione globale comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per elaborare, mettere in atto conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale di Metro C S.C.p.A.
- **“TUA”**: il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, anche il “Testo Unico dell’Ambiente”.

STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

- **Prima approvazione:** Delibera del C d A di Metro C del 20 dicembre 2007
- **Seconda approvazione:** Delibera del C d A di Metro C del 17 dicembre 2008
Adeguamento del Modello ai cambiamenti normativi intervenuti dalla data della prima approvazione. Modifica della struttura del documento mediante l'inserimento delle sezioni D, E, F della Parte Speciale, relative ai reati previsti dagli articoli 24-*bis* e 25-*octies* del Decreto e dall'art. 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146; revisione della sezione C della Parte Speciale in seguito alla modifica dell'articolo 25-*septies* operata dal D. Lgs. 81/2008.
- **Terza approvazione:** Delibera del CdA di Metro C del 31 marzo 2010
Adeguamento del Modello ai cambiamenti normativi intervenuti dalla data della seconda approvazione. Modifica della struttura del documento mediante l'inserimento delle sezioni G, H, I e L della Parte Speciale, relative ai reati previsti dagli articoli 24-*ter*, 25-*bis*, 25- *bis.1.*, 25-*novies* e 25-*novies* (bis) del Decreto.
- **Quarta approvazione:** Delibera del CdA di Metro C del 9 febbraio 2012
Adeguamento del Modello ai cambiamenti normativi intervenuti dalla data della terza approvazione. Modifica della struttura del documento mediante l'inserimento della sezione M della Parte Speciale, relativa ai reati previsti dall' articolo 25-*undecies* del Decreto; revisione della sezione L. della Parte Speciale in seguito alla modifica dell'articolo 25-*novies* (bis) operata dal D. Lgs. 121/2011.
- **Quinta approvazione:** Delibera del CdA di Metro C del 28 novembre 2013
Adeguamento del Modello ai cambiamenti normativi intervenuti dalla data della quarta approvazione. Modifica della struttura del documento mediante l'aggiornamento della Sezione A della Parte Speciale relativamente all'inserimento dell'art. 319-*quater* c.p. e terzo comma dell'art. 640-*ter*; aggiornamento e integrazione della Sezione B della Parte Speciale relativamente al reato previsto dall'articolo 25-*ter* lett. s-bis; e l'inserimento della sezione N della Parte Speciale, relativa al reato previsto dall'articolo 25-*duodecies* del Decreto.
- **Sesta approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del 17 dicembre 2015
Adeguamento del Modello ai cambiamenti normativi intervenuti dalla data della quinta approvazione. Modifica della struttura del documento mediante l'aggiornamento della Sezione A della Parte Speciale relativamente alla modifica introdotta all'art. 317 c.p., della Sezione B della Parte Speciale relativamente alla modifica introdotta all'art. 2621 bis c.c., della Sezione E della Parte Speciale relativamente all'introduzione dell'art. 648 ter-1c.p., della Sezione G della Parte Speciale relativamente all'introduzione dell'art. 416 ter c.p. e all'inserimento nella sezione M della Parte Speciale degli artt. 452 bis c.p., 452 quater c.p., 452 quinquies c.p., 452 octies c.p.
- **Settima approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del 31 luglio 2017
Adeguamento del Modello ai cambiamenti normativi intervenuti dalla data della sesta approvazione. Modifica della struttura del documento mediante l'aggiornamento della Sezione B della Parte Speciale relativamente

alla modifica agli artt. 2635 c.c., 491-bis - 635-bis c.p.- 635-ter - 635-quater - 635- quinquies del c.p. ed alla introduzione dell'art. 2635 bis c.c., della Sezione D della Parte Speciale relativamente alla eliminazione dei reati art. 640-quinquies c.p. degli artt. 167 – 168 – 170 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice Privacy e dell'art. 55, comma 9 (Sanzioni penali) del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e l'inserimento della sezione O della Parte Speciale relativa ai Reati contro la personalità individuale previsto dal riformulato art. 603-bis c.p.

▪ **Ottava approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del 23 novembre 2018

Adeguamento del Modello ai cambiamenti normativi intervenuti dalla data della settima approvazione. Modifica della struttura del documento mediante l'aggiornamento della Sezione H della Parte Speciale relativamente alla modifica dell'art. 25 duodecies del d.lgs. n. 231/2001 con l'inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti dalla L. 161/2017 all'art. 25 duodecies c. 1-bis D.Lgs. 231/2001, che ha portato all'introduzione dei seguenti reati:

- procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 TU immigrazione, commi 3, 3-bis e 3 ter;
- reato di favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato di cui all'art. 12, comma 5.

Infine, è stata inserita la sezione K della Parte Speciale, nella quale è stato introdotto dalla Legge Europea n. 167 del 20 novembre 2017, il novero dei reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Con l'entrata in vigore la Legge n. 179/2017, si è esteso anche al settore privato la disciplina del cc.dd. "*whistleblowing*", originariamente introdotta in relazione al solo settore pubblico, ossia l'obbligo di denuncia delle condotte fraudolente prevedendo i relativi canali di segnalazione per eventuali denunce da parte del personale.

Inoltre, l'emanazione del D. Lgs. 21/2018 ha previsto la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 le cui disposizioni adesso vengono disciplinate all'interno del Codice Penale: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

Infine, il D. Lgs n.101 del 10 agosto 2018 ha disposto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

▪ **Nona approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del giorno 9 aprile 2020

Aggiornamento del Modello a seguito di:

- Legge Anticorruzione n. 3/2019, meglio nota come legge "Spazza-corrotti", che ha introdotto nel novero dei reati presupposto la figura del rinovellato "Traffico di influenze illecite" disciplinato dall'art. 346-bis c.p., il quale apporta una tutela anticipatoria contro le fattispecie corruttive, punendo il "faccendiere" che, mediante la propria influenza, funge da tramite fra corrotto e corruttore sin da prima che l'accordo corruttivo sia perfezionato, con ciò determinando la modifica della sezione A del Modello;

- art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che, introducendo un articolo 25-quinquiesdecies, ha determinato l'ingresso nel D.lgs. 231/01 dei "Reati tributari", determinando la punibilità dell'Ente in ipotesi di commissione dei reati di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) ed 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del D.lgs. n. 74/2000, con ciò determinando l'introduzione ex novo della sezione N nel Modello;

- art. 1, comma 11 bis, D.L. 21.09.2019, n. 105, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 18.11.2019, n. 133, con decorrenza dal 21.11.2019, ha introdotto nella Sezione “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” la punibilità dell’ente in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis (documenti informatici) e 640quiquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.

▪ **Decima approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del giorno 20 novembre 2020

Aggiornamento del Modello a seguito di:

- D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 in tema di “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*, che ha ampliato il novero dei reati presupposto mediante l’introduzione dei reati tributari e di contrabbando.

▪ **Undicesima approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del giorno 20 dicembre 2022

Aggiornamento del Modello a seguito dell’introduzione di:

- Una modifica organizzativa consistente nella internalizzazione dell’intero apparato informatico, incidente sia sui processi lavorativi che sul regime di responsabilità connaturato all’autonomia dell’impianto IT;
- D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2021, n. 284, S.O.
- Legge 9 marzo 2022 n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2022, n. 68.

▪ **Dodicesima approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del giorno 30 marzo 2023

Aggiornamento del Modello a seguito dell’introduzione di una specifica procedura aziendale di gestione degli scavi archeologici che condensa, in modo organico e coordinato, i protocolli già operanti e contenuti in:

- Capitolato Speciale di Appalto – allegato “B” alla lettera d’invito (cfr. in particolare, art. 9.4.9);
- Norme tecniche - parte II° allegate al Capitolato Speciale d’appalto (in particolare art. 15.2-4, lett. e) del marzo 2002);
- Capitolato Speciale Prestazionale – Parte B (in particolare art. 7.2.3.3.) di aprile 2005;
- Capitolato Generale d’appalto – Allegato “C” alla lettera di invito (art. 35);
- DPR 554/99 per le norme applicabili all’affidamento (elenco di cui all’allegato “D” alla lettera di invito)
- Codice etico adottato dalla Società;
- Prontuari inerenti alle indagini archeologiche sottoscritti tra Metro C, Roma Metropolitane e la Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma ad aprile 2010 per la realizzazione della Tratta T4 nonché, in relazione alla Tratta T3, in data 28 luglio 2011 e successivamente integrato in data 26 luglio 2018.

▪ **Tredicesima approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del giorno 21 marzo 2024

Aggiornamento del Modello a seguito:

- della modifica organizzativa consistente nell’adozione del nuovo sistema gestionale informatico SAP, che ha inciso sull’operatività aziendale concreta e sui presidi di controllo;

- dell'ampliamento del novero dei reati presupposto ad opera della Legge 9 ottobre 2023 n. 137 che ha introdotto, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, le figure di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del Contraente (art. 353-bis c.p.) e, tra i delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, la figura del trasferimento fraudolento di valori previsto e punito dall'art. 512-bis c.p. nonché della Legge 14 luglio 2023 n. 93 che ha ampliato la famiglia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- della riformulazione delle norme incriminatrici speciali contenute negli articoli 452-bis e 452-quater c.p. in materia di inquinamento ambientale e disastro ambientale ad opera della già citata Legge n. 137/2023, negli articoli 12 e 22 del Testo Unico sull'immigrazione di cui al Decreto Legislativo n. 286/98 inerenti al procurato ingresso illecito ed al favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri, nell'art. 517 c.p. inerente alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci per effetto della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 e, infine, nell'art. 518-duodecies c.p. in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici ad opera della Legge 22 gennaio 2024, n. 6;
- dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 inerente alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali (cc.dd. *"Whistleblowing"*)

▪ **Quattordicesima approvazione:** Delibera del C.d.A. di Metro C del giorno 28 febbraio 2025

Aggiornamento del Modello a seguito:

- dell'ampliamento del novero dei reati presupposto ad opera della Legge n.92 del 4 luglio 2024 con la quale è stato introdotto nella famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314 bis c.p.)" e modificato con la Legge n.112 dell'8 agosto 2024, e della Legge n.90 del 28 giugno 2024 con la quale sono stati introdotti nella famiglia dei reati informatici i reati di "Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)" e "Estorsione (art. 629 c.p.)".
- della modifica del novero dei reati presupposto ad opera della Legge n.90 del 28 giugno 2024 recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale che ha modificato la famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione i reati di "Truffa (640 comma 2 c.p.)", di "Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)", e nella famiglia dei reati informatici i reati di "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)", "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)", "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)", "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 quinquies c.p.)", "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (inclusi quelli utilizzati dallo Stato o altro Ente o comunque di pubblica utilità) (art. 635bis, 635ter c.p.)", "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635 quater e Art. 635 quater.1)", "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635 quater.1)" e "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Art. 635 quinquies c.p.)";
- della modifica del novero dei reati presupposto ad opera della Legge 9 dicembre 2024, n. 187 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, con la quale è stato modificato il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 comma 12bis e 12ter D.lgs 286/98 - T.U. sull'immigrazione)";
- della modifica del novero dei reati presupposto ad opera del D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024 con la modifica Art.10-quater del DL n.74 del 10 marzo 2000 "Indebita compensazione" con l'introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito;

- della modifica del novero dei reati presupposto ad opera del D.L. de 2 marzo 2024, n. 19 la cui modifica del reato di “Trasferimento fraudolento di valori” prevede che, dopo il primo comma, si aggiunga il seguente: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni»;
- dell'abrogazione del reato di Abuso d'ufficio ad opera della Legge n.112 dell'8 agosto 2024.

Quindicesima approvazione: Delibera del C.d.A. di Metro C del giorno 26.marzo 2026

Aggiornamento del Modello a seguito:

- dell'entrata in vigore della Legge n.147 del 3 ottobre 2025 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n.116 dell'8 agosto 2025 c.d. “Decreto Terra dei Fuochi” che ha ampliato il novero dei reati ambientali, inasprito le sanzioni pecuniarie ed anticipato la soglia di punibilità relativamente alle ipotesi di reato in materia ambientale;
 - dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 43/2025 che ha introdotto significative modifiche in materia di accise, novellando l'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 ed ampliando il catalogo dei reati presupposto in materia di contrabbando;
 - dell'entrata in vigore, in data 24 gennaio 2026, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, che ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto, inserendo nel Decreto Legislativo 231 quelli in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (*ossia di quelle misure che - come il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi - sono state adottate dall'Unione Europea allo scopo di prevenire e punire i delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*).
- Norme sopravvenute che non hanno invece comportato l'aggiornamento del Modello:
- Decreto Legge n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025, che ha inserito nel novero dei reati la “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo” (art. 270-quinquies.3 c.p.);
 - entrata in vigore della Legge 6 giugno 2025, n. 82 che ha introdotto nel Codice penale nuove fattispecie di “delitti contro gli animali”;
 - Legge n.132 del 23 settembre 2025 di modifica del reato di agiotaggio nonché modifiche apportate all'art. 185 TUF inerente al reato di manipolazione del mercato e all'art 171 della Legge 633/1941.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto

1. Premessa

Il presente Modello può essere inteso come un insieme di principi, regole, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione ed implementazione di un sistema di controllo delle attività sensibili che sia in grado di monitorare e prevenire la commissione (od anche il solo tentativo di commissione) dei reati previsti dal Decreto, nonché i comportamenti non conformi al Codice Etico adottato da Metro C.

In particolare, il Modello, basandosi sui processi organizzativi meglio dettagliati nelle procedure aziendali gestionali ed operative:

- analizza il business aziendale ed individua le attività ed i processi nel cui ambito possono compiersi i Reati;
- prevede, in relazione alla natura ed alle dimensioni aziendali, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge, facendo emergere e rimuovere tempestivamente le situazioni di rischio mediante l'adozione di specifici interventi atti a ridurre la possibilità della commissione dei Reati;
- delinea, in modo formalizzato e sufficientemente chiaro, la “corporate governance” della Società definendo anche il modello organizzativo, i poteri autorizzativi e di firma nonché i controlli attuati;
- è progettato secondo principi di:

1. separazione dei compiti e contrapposizione di interessi, anche avvalendosi di collaboratori e fornitori esterni di servizi;
 2. verificabilità e coerenza delle operazioni;
 3. documentazione dei controlli;
- considera e definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
 - definisce le modalità di informativa “da” e “per” l’Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
 - indica le ulteriori procedure di controllo per l’intercettazione delle anomalie che potrebbero segnalare comportamenti difforni da quelli previsti dal Codice etico;
 - prevede adeguati interventi per la formazione e per l’attuazione delle decisioni inerenti alla prevenzione dei medesimi;
 - adotta un sistema sanzionatorio nei casi di violazione delle norme stabilite dall’organizzazione;
 - chiede ai propri destinatari di operare nel rispetto del Codice Etico approvato dal C.d.A.

Il Modello – adeguatamente implementato e supervisionato affinché sia un efficace strumento di prevenzione dei reati – sarà periodicamente verificato e conseguentemente aggiornato. La sua adozione ed efficace attuazione può consentire di beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 6 del Decreto.

Il Modello è adottato dal CdA di Metro C con delibera di approvazione.

2. Oggetto e finalità

Il presente Modello, approvato con delibera dal C.d.A. di Metro C, costituisce l'insieme sistematico delle regole organizzative, di condotta e di controllo interno adottate dalla Società allo scopo di dare piena attuazione al contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 contenente la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300"*.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi da soggetti facenti parte della propria organizzazione, ed in particolare: (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (definiti *soggetti apicali*); (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. *sottoposti*).

In buona sostanza, il Decreto, con un intervento assolutamente innovativo, ha affiancato alla responsabilità penale (personale) dell'autore del reato (anche) la responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale la persona fisica abbia compiuto il fatto penalmente rilevante, prevedendo a carico dell'ente stesso sanzioni di carattere patrimoniale ed interdittivo ed in particolare:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di Euro 1.549.000,00;
- sanzioni pecuniarie proporzionali al fatturato globale dell’ente;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di licenze e concessioni, divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente.

Inoltre, l'impianto sanzionatorio dettato dal D. Lgs. 231/01 ha subito, relativamente ai reati ambientali, un significativo inasprimento nel corso del 2025 giacché, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione del D.L. n. 116 del 2025, è stata anticipata la loro soglia di punibilità, includendovi anche condotte di pericolo e non soltanto di danno, oltre che un inasprimento generale delle sanzioni a carico degli enti per le ipotesi più gravi di reato ambientale, legate – per quelle pecuniarie - non solo al tradizionale sistema per quote prefissate ma anche quantificate in misura percentuale al fatturato dell'Ente. Infine, è stata resa obbligatoria (e non più facoltativa) l'applicazione delle sanzioni interdittive, in caso di commissione dei reati ambientali più gravi, tra cui l'inquinamento e il disastro ambientale.

La responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto non è però generale ma circoscritta alla commissione, da parte dei soggetti apicali e \ o dei sottoposti dell'Ente, di specifiche ipotesi di reato, previste dagli articoli da 24 a 25-*duodecies.*, convenzionalmente raggruppate nelle seguenti categorie: 1) reati contro la Pubblica Amministrazione, 2) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo¹, 3) reati societari² 4) reati di terrorismo o a scopo di eversione dell'ordine democratico³, 5) reati contro la personalità individuale⁴, 6) reati di market abuse⁵, 7) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁶, 8) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime quali conseguenza della inosservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della igiene e della salute sul lavoro⁷, 9) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e altra utilità di provenienza illecita⁸, 10) delitti informatici e trattamento illecito di dati⁹, 11) delitti di criminalità organizzata¹⁰, 12) delitti contro l'industria e il commercio¹¹, 13) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹², 14) reati ambientali¹³, 15) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁴, 16) reati di razzismo e xenofobia¹⁵, 17) reati tributari¹⁶, 18) delitti contro il patrimonio culturale¹⁷, 19) riciclaggio di beni culturali, 20) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti¹⁸ e 21) reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea¹⁹.

La responsabilità amministrativa degli enti è tuttavia esclusa, anche nel caso della commissione di uno o più dei summenzionati reati da parte dei propri soggetti apicali e \ o dei sottoposti, al verificarsi di una delle due circostanze di seguito descritte:

- A. commissione del reato nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi (diversi dall'ente);
- B. commissione del reato da parte del suo autore eludendo fraudolentemente il Modello, a condizione che l'ente abbia designato e reso operativo un organismo preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (l'Organismo di Vigilanza) e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

¹Categoria introdotta dall'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, poi modificato dal comma 7 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009 n. 94.

²Categoria introdotta dal D. Lgs. 61/2002, che ha comportato l'inserimento nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25-ter, a cui, a seguito dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190 è stata aggiunta la lettera s-bis. Sul testo dell'articolo in esame hanno avuto inoltre impatto le modifiche dell'art. 2635 c.c. e l'introduzione del nuovo reato previsto dall'art. 2635 bis c.c. conseguenza dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.38 del 15/03/17.

³Categoria introdotta dalla L. 7/2003 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 - quater.

⁴Categoria introdotta mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 - quinquies in conseguenza dell'entrata in vigore della L. 228/2003. Il corpo dell'articolo in esame è stato inoltre integrato in conseguenza delle modifiche subite dall'art. 603-bis c.p. ex L. 199/2016 del 29/10/2016.

⁵Categoria introdotta dalla L. 62/2005 (Legge Comunitaria 2004) mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 - sexies.

⁶Categoria introdotta dalla L. 7/2006 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 - quater. 1.

⁷Categoria introdotta dalla L. 123/2007 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 - septies, articolo successivamente modificato dal D. Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza).

⁸Categoria introdotta dal D.Lgs. 231/2007 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 - octies e integrata dal D.L. 14 agosto 2013 n. 93 per quanto riguarda il riferimento all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

⁹Categoria introdotta dalla L. 48/2008 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 del nuovo art. 24 - bis

¹⁰Categoria introdotta dal comma 29, art. 2 della L. 15 luglio 2009 n. 94 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 del nuovo art. 24 - ter.

¹¹Categoria introdotta dal comma 7, lettera b, art. 2 della L. 15 luglio 2009 n. 94 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 del nuovo art. 24 - bis.1.

¹²Ipotesi di reato introdotta dall'articolo 4, comma 1, della L. 3 agosto 2009 n. 116 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 di un ulteriore art. 25 - novies. Da notare che il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, art. 2 comma 1, ha modificato il citato articolo, mutandone il numero da 25 - novies a 25 - decies.

¹³Categoria introdotta dall'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 121/2011.

¹⁴Categoria introdotta dall'articolo 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/1998 mediante l'inserimento nel corpo del D. Lgs. 231/2001 del nuovo art. 25 - duodecies.

¹⁵Categoria introdotta dall' Art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

¹⁶Categoria prevista dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 nella formulazione in vigore a seguito dell'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha introdotto nel novero dei reati presupposto le ipotesi di reato previste dagli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del D.lgs. n. 74/2000 e successivamente modificata ad opera dell'art. 5 del D. Lgs. n. 156/2022.

¹⁷Categorie introdotte dall'art. 3 della Legge n. 22/2022

¹⁸Categoria introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 184/2021

¹⁹Categoria introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore da gennaio 2026

Benché il Decreto non prescriva come obbligatoria l'adozione del Modello, che gli enti possono decidere facoltativamente di adottare al fine di avvalersi di una esimente, ricorrendo una delle due condizioni viste *sub* A. o B., Metro C ha deliberato di adeguarsi pienamente ai contenuti ed alle prescrizioni del Decreto, adottando il Modello e provvedendo alla designazione del proprio Organismo di Vigilanza deputato al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed al suo aggiornamento.

Con l'adozione del Modello, tuttavia, Metro C non ha solo inteso preconstituirsì una possibile esimente dalla responsabilità amministrativa derivante dai Reati eventualmente commessi dai soggetti apicali e \ o dai sottoposti operanti nell'ambito della propria organizzazione, ma ha altresì ritenuto di consolidare quei principi di comportamento idonei a garantire la trasparenza e la correttezza del proprio operato ed a rendere se stessa, pertanto, un interlocutore affidabile per i propri azionisti, clienti, partner, consulenti, oltre che per i propri dipendenti.

3. La costruzione e l'aggiornamento del Modello

Ispirandosi ai criteri fissati dalle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate e ai Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel giugno 2016, Metro C ha proceduto all'elaborazione del Modello seguendo, come per il passato, un processo di *risk analysis* sviluppato secondo i seguenti *step* operativi:

- *Self Risk Assessment* da parte dei Responsabili “chiave” dell’azienda, che hanno compilato un questionario, costruito e somministrato per l’aggiornamento dei rischi e della loro valutazione;
- valutazione critica dei risultati dei questionari da parte della funzione Internal Auditing, di concerto con un legale esperto in materia penale e del Responsabile della funzione di Compliance;
- mappatura dei processi aziendali ed identificazione delle aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- rilevazione, per le attività individuate come potenzialmente a rischio, dei sistemi di controllo interno già esistenti;
- individuazione ed elaborazione di presidi suppletivi eventualmente necessari ai fini preventivi di cui al Decreto;
- elaborazione del Modello.

Dopo aver analizzato l’assetto Organizzativo della Società e le caratteristiche prevalenti della Governance adottata è stato predisposto un questionario indirizzato ai principali esponenti della Società, nel seguito definiti “*Process Owners*”, cui è stato richiesto di identificare le tipologie di reato 231 astrattamente configurabili nell’ambito della area di responsabilità, indicando per ogni tipologia evidenziata, il livello di probabilità e il possibile impatto economico sulla Società.

La probabilità di commissione del reato tiene inoltre conto dell’individuazione delle aree sensibili²⁰ e dei processi strumentali²¹ già effettuate nella redazione della precedente versione del Modello, di cui vengono riportati nel seguito i principali *step* che hanno condotto alla rilevazione delle aree soggette al rischio di reato.

Sono stati coinvolti i principali *Process Owner* riguardo la loro valutazione circa l’efficacia ed il potere deterrente attribuibile ai Controlli in essere²², attribuendo un valore alla cosiddetta “*rilevabilità*” del rischio e pervenendo così a determinare il RISCHIO NETTO.

²⁰ Le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;

²¹ I processi “strumentali” alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

²² Anche ai controlli in essere è stato attribuito un punteggio compreso tra 1 (livello di controllo minimale) a 5 (livello di controllo massimo); l’efficacia dei controlli è comprensiva della considerazione di molteplici fattori: in particolare si considerano:

Le rilevazioni di “*Self Risk Assessment*” effettuate con la diretta collaborazione dei *Process Owner* vengono poi analizzate criticamente dalla funzione Internal Audit, di concerto con esperti legali, al fine di pervenire alle valutazioni finali dei rischi.

La sintesi delle valutazioni dei singoli rischi nei singoli processi è riportata nella Matrice dei rischi netti, Allegato 1 del Modello, che supporta la individuazione dei rischi per famiglia di reato, delle aree di attività nel cui ambito è ritenuta possibile la commissione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché i rischi medi per funzione, area, processo.

La scala di valori utilizzata per determinare i rischi è, in linea con le metodologie in uso in tema di risk management, basata su 5 classi di rischio:

	Molto basso (0 - 1)
	Basso (1,1 - 1,7)
	Medio (1,8 – 2,6)
	Medio alto (2,7 – 3,7)
	Alto (3,8 - 5)

La metodologia di dettaglio seguita ha comportato la mappatura dei processi, delle procedure, delle attività sensibili riferibili ai diversi reati e dei principali protocolli preventivi seguiti dalla società per minimizzare i relativi rischi.

Questa mappatura è riportata nel documento “*Mappatura processi – Procedure - attività sensibili - Protocolli*”, Allegato 2 al presente Modello.

Il Modello, elaborato sulla base delle Linee Guida di Confindustria ed alla luce dei principi di condotta racchiusi nel Codice Etico, è periodicamente aggiornato in presenza di modificazioni ed integrazioni legislative del Decreto ed a fronte dell’introduzione e/o modificazione delle procedure operative adottate dalla Società.

Il modello recepisce, inoltre, i protocolli relativi al Sistema di Gestione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza, coerenti con le norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e alle British Standard OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007, che ha ottenuto la certificazione DNV-Det Norske Veritas, in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 del D.Lgs. 81/08.

La presente versione del Modello tiene conto non solo delle più recenti modifiche ed integrazioni legislative al Decreto, ma anche delle risultanze dell’attività *Risk Self Assessment* (RSA), operata dal Management di Metro C in vista di un riesame delle aree di attività di Metro C a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

4. Organizzazione, procedure e Sistema di Controllo Interno

Il Modello è stato costruito ed aggiornato sulla base dell’attuale organigramma della società e dei protocolli contenuti nelle procedure gestionali ed operative aziendali adottate, che costituiscono parte integrante del Modello.

1. i controlli generali dell’Organizzazione (Organigramma, Poteri Ruoli, Separazione di funzioni incompatibili, Esistenza e disponibilità di Procedure definite, Formalizzazione e chiarezza della documentazione aziendale, ecc.);
2. i controlli relativi ad una specifica attività/ processo, quali i controlli preventivi, la tracciabilità informatica, i poteri autorizzativi e di spesa, la rendicontazione, i controlli di altri settori, ecc.

Metro C S.C.p.A. è una società di progetto costituita nel 2006 tra gli originari soci Astaldi, Vianini Lavori, Hitachi, Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e Consorzio Cooperative Costruzioni, ed è nata per la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma.

In virtù dei progressivi mutamenti intervenuti nel corso del tempo, attualmente, al momento della approvazione della quindicesima revisione, la compagine sociale di Metro C risulta essere composta da Partecipazioni Italia S.p.A. con unico socio Webuild, Vianini Lavori S.p.A., Hitachi Rail STS SpA, Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Soc. Coop., Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop.

L'organizzazione di Metro C S.c.p.A. è stata in parte mutuata, sin dall'inizio, dalle collaudate ed importanti esperienze maturate in ambito nazionale ed internazionale dai Soci nella realizzazione di infrastrutture di trasporto analoghe; gli stessi hanno apportato anche risorse umane con esperienze specifiche già alle loro dipendenze.

La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, a cui sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Al fine di rendere il vertice organizzativo della Società il più possibile efficiente il Consiglio di Amministrazione si è dotato di un Amministratore Delegato ed è stato nominato un Direttore Generale.

Metro C S.c.p.A., utilizzando procedure e *know how* operativo dei soci anche con il supporto di alcuni dipendenti dei soci trasferiti, ha potuto velocemente sviluppare una valida organizzazione supportata anche da un efficiente Sistema di Controllo Interno.

Il Sistema di Controllo Interno è composto dall'insieme di regolamenti, processi e procedure che indirizzano l'attività operativa. Del sistema fanno parte organi di controllo di II° livello individuati nelle Funzioni Compliance e Data Protection e di III livello, la Funzione di Internal Auditing, dei quali più approfonditamente si parlerà in seguito.

L'elenco delle procedure gestionali ed operative e dei protocolli adottati da Metro C, depositato presso la sede della Società, è consegnato in allegato al Modello a tutti i Dipendenti e Collaboratori, nonché a tutti i membri degli Organi Sociali.

Le procedure ed i protocolli sono soggetti a monitoraggio e ad aggiornamento da parte degli uffici responsabili anche sulla scorta delle attività di *audit* svolte dalla Funzione Qualità, dall'Internal Audit, dalla Funzione Compliance e dall'Organismo di Vigilanza, in modo da garantire un processo di miglioramento continuo dell'organizzazione e del sistema di presidio contro il rischio di commissione dei Reati.

5. La struttura

Il Modello predisposto ed adottato da Metro C si compone di una parte generale (la "Parte Generale") e di una parte speciale (la "Parte Speciale"), articolata nelle sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q ed R.

La Parte Generale fornisce una panoramica sul sistema complessivo di principi, regole organizzative e strumenti di controllo adottati da Metro C per prevenire la commissione, nell'ambito della propria attività, dei reati rilevanti ai sensi del Decreto ed astrattamente ipotizzabili in relazione alle specifiche caratteristiche di Metro C e, in ogni caso, per garantire la trasparenza, la legalità, la correttezza e la coerenza delle proprie azioni.

La Parte Speciale ha invece la funzione di enunciare le specifiche regole di condotta che tutti i soggetti, operanti nell'ambito di Metro C ovvero in rapporti con la medesima, sono tenuti ad osservare al fine di evitare l'insorgenza della responsabilità amministrativa della Società ed a prevenire, od almeno ridurre in maniera significativa, la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

La Parte Speciale si divide in 18 sezioni, ciascuna delle quali articolata secondo i seguenti contenuti:

- descrizione dei fatti-reato, rilevanti ai sensi del Decreto, astrattamente ipotizzabili in relazione alla tipologia dell'attività svolta da Metro C, alle sue caratteristiche organizzative ed alla specificità della stessa;
- individuazione delle Aree Sensibili a rischio della commissione dei reati precedentemente elencati;
- esposizione dei principi generali di condotta adottati da Metro C nel compimento di attività a rischio di commissione dei Reati;
- descrizione dei principi specifici di comportamento e delle procedure operative specificamente adottate nelle singole Aree a Rischio per la prevenzione dei Reati;
- individuazione degli specifici poteri di vigilanza in capo all'Organismo di Vigilanza.

L'ambito di applicazione del Decreto, come dimostrano le numerose modifiche finora intervenute al suo testo originario, richiamate nelle note in calce *sub* capitolo I, paragrafo 2, è destinato a conoscere ulteriori ampliamenti, considerato che il concetto della responsabilità amministrativa degli enti si presta, in astratto, ad essere applicato a qualsiasi fattispecie di reato.

In virtù di ciò, il CdA di Metro C provvederà ad adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello, con l'inserimento di ulteriori sezioni della Parte Speciale relative a nuove tipologie di reato che, per effetto di successivi interventi normativi, dovessero assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

6. I destinatari

I destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti di Metro C: i Dipendenti, i Collaboratori, i fornitori e tutti i membri degli Organi Sociali. Sono altresì destinatari del Modello – tenuti, quindi, al suo rispetto – tutti i Consulenti ed i Partner di Metro C.

II. PARTE GENERALE

7. L'ambito di attività di Metro C

Metro C è una società di progetto, costituita ai sensi dell'articolo 37 *quinquies* della Legge 11 febbraio 1994 n.109, per la realizzazione della nuova linea C della Metropolitana di Roma per conto della Committente.

Per il conseguimento del proprio scopo, Metro C svolge tutte le attività ad esso strumentali:

- progettazione dell'opera;
- acquisizione delle necessarie autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative;
- approvvigionamento degli strumenti, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione dell'opera;
- appalto e subappalto di parti dell'opera ad imprese specializzate;
- realizzazione concreta dell'opera.

Accanto a tali specifiche attività si pongono, poi, quelle di governo societario e di gestione concreta della Società.

Ai fini di una migliore rappresentazione dell'organizzazione aziendale sono stati censiti e di seguito vengono riepilogati i principali processi aziendali della società di progetto e le strutture funzionali coinvolte (cd. funzioni *owner*).

Tipologia	Macroprocessi	Processi	Funzione owner
Processi primari	Realizzazione opere	Progettazione	Ingegneria
		Studi interazione linea con monumenti	CTS
		Espropri	Espropri
		Gestione ambientale	Sistema di gestione ambientale
		Realizzazione	Construction manager
		Test e collaudo	Controllo qualità
	Ingegneria	Project control e SAL	Controllo Progetto
		Segreteria di produzione	Segreteria di produzione
		Direzione tecnica lavori	Direttore lavori
		Gestione contabilità lavori	Contabilità Lavori
		Rilevazione costo affidamenti	Contabilità Lavori
		Ispezioni di cantiere	Controllo qualità
		Manutenzione	Construction manager
		Gestione contratti con committente e riserve	Controllo Progetto
Processi di supporto	Acquisti e contrattualistica	Approvvigionamenti di produzione	Acquisti, Contrattualistica e Protocollo di Legalità
		Acquisti generici	Acquisti, Contrattualistica e Protocollo di Legalità
		Affidamento appalti e servizi	Acquisti, Contrattualistica e Protocollo di Legalità
		Contrattualistica Immobilizzazioni Tecniche	Acquisti, Contrattualistica e Protocollo di Legalità
	Amministrazione e finanza	Protocollo postazione e documenti	Amm. – fin., UA,UF, UAFP
		Gestione Piano dei Conti	Amm. – fin., UA,UF, UAFP
		CO.GE.	Amm. – fin., UA,UF, UAFP

Tipologia	Macroprocessi	Processi	Funzione owner
		CO.AN.	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Adempimenti fiscali, tributari e previdenziali	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Gestione transazioni infrastat.	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Gestione magazzino	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Ciclo Passivo	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Ciclo Attivo	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Tesoreria	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Gestione antiriciclaggio	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Finance Reporting periodico	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Bilancio annuale	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
	Risorse umane	Selezione e inserimento	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Contrattualistica RU	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Aggiornamento libro matricola	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Inquadramento funzionale	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Rilevazione presenze	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Gestione trasferte e note spese	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Assegnazione benefit	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Retribuzione e compensi	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Formazione e valutazione	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
		Ciclo Payroll	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
	Sicurezza	Accessi (sede e cantieri)	Datore di Lavoro
		Sicurezza ambienti di lavoro (sede e cantieri)	Datore di Lavoro
	Sistemi Informativi	Help desk, assistenza tecnica e manutenzioni	Sistemi informativi
		Sicurezza e accessi password	Sistemi informativi
		Dotazioni informatiche hw e sw	Sistemi informativi
Processi di governo	Supporto tecnico alle scelte Progettuali	Pianificazione strategica	Comitato tecnico
		Pianificazione strategica interazione linea-monumenti	Comitato tecnico
	Gestione dei rischi	Copertura Assicurativa	Amm. – fin., UA, UF, UAFP
	Controllo interno	Controllo interno	Compliance
			DPO
			Internal Auditing
			Organismo di Vigilanza
	Controllo Progetto	Predisposizione del budget	Controllo progetto - Contract Manager, Espropri
		Controlling e forecast	Controllo progetto - Contract Manager, Espropri
		Reporting di direzione	Controllo progetto - Contract Manager, Espropri
		Gestione contabilità industriale	Controllo progetto - Contract Manager, Espropri

Tipologia	Macroprocessi	Processi	Funzione owner
	Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente	Gestione NC /ACP	Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente
		Monitoraggio e valutazione forniture	Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente
		Monitoraggio misurazioni e strumenti	Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente
		Verifiche ispettive	Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente
		Riesame di direzione	Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente
		Gestione documenti di registrazione qualità	Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente
	Rapporti societari	Rapporti societari	Ufficio Legale
		Convocazione assemblee e cda	Segreteria di direzione
		Verbali e tenuta libri societari	Segreteria di direzione
		Regime delle deleghe e procure	Segreteria di direzione
	Legale	Affari generali e affidamenti	Ufficio Legale
		Contrattualistica	Ufficio Legale
		Gestione antifrode	Ufficio Legale
		Gestione contenziosi	Ufficio Legale

8. Le Aree Sensibili

In considerazione della tipologia di attività svolta e delle caratteristiche proprie della Società, è possibile circoscrivere, nell'ambito della complessiva attività di Metro C, alcune aree sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Le Aree Sensibili ai reati individuati nel precedente Modello possono essere le seguenti:

- (i) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute sul lavoro, l'impatto ambientale, la salvaguardia dei beni culturali;
- (ii) adozione delle misure di prevenzione degli infortuni e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e monitoraggio nel tempo della adeguatezza ed idoneità di dette misure;
- (iii) predisposizione ed invio alle Autorità competenti di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di accertamenti \ ispezioni di natura tributaria e fiscale;
- (iv) selezione, assunzione e gestione del personale; trattamento previdenziale ed assistenza del personale e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di relativi accertamenti \ ispezioni;
- (v) gestione dei rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale;
- (vi) gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli enti coinvolti;
- (vii) gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti necessari allo svolgimento dell'attività di cantiere (es. ispezioni dell'Ufficio igiene, verifiche sicurezza, ASL, Vigili del Fuoco, Arpa, ecc.);
- (viii) gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio di esercizio, delle fatture e delle altre dichiarazioni fiscali;
- (ix) gestione dei pagamenti;
- (x) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- (xi) gestione delle piattaforme informatiche;

- (xii) gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- (xiii) gestione dei rapporti con i Partner, nella specie fornitori e subappaltatori;
- (xiv) gestione contabilità lavori (SAL attivi e passivi);
- (xv) gestione degli espropri;
- (xvi) monitoraggio della sicurezza delle aree aziendali e di cantiere;
- (xvii) gestione dell'impatto ambientale dei lavori (rifiuti, inquinamento ed emissioni in atmosfera)
- (xviii) gestione dei rapporti con società di revisione;
- (xix) gestione dei rapporti con le società di certificazione;
- (xx) gestione dei rapporti con i media;
- (xxi) gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- (xxii) gestione dei rapporti contrattuali con le compagnie assicurative;
- (xxiii) gestione degli approvvigionamenti;
- (xxiv) gestione di omaggi e liberalità;
- (xxv) definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione;
- (xxvi) gestione dei flussi finanziari e dei rimborsi spese;
- (xxvii) assegnazione di consulenze;
- (xxviii) definizione dei poteri di spesa;
- (xxix) gestione delle riserve che scaturiscono in fase di esecuzione del contratto sottoscritto da Metro C con il committente Roma Metropolitane;
- (xxx) gestione dei sinistri dei Dirigenti.

Per effetto di un'ulteriore attività di sintesi, gli ambiti potenzialmente di maggiore vulnerabilità del sistema organizzativo di Metro C, in termini di maggiore esposizione al rischio di commissione dei Reati, possono essere così-sintetizzati:

- (i) rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (ii) attività *strictu sensu* societaria (gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione; gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli enti coinvolti; attività di predisposizione del bilancio; attività di *controlling, forecasting e reporting*);
- (iii) gestione delle misure a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro;
- (iv) gestione della sicurezza delle piattaforme informatiche;
- (v) gestione e trattamento dei dati personali;
- (vi) assunzione e gestione del personale;
- (vii) gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- (viii) gestione dei rapporti con i fornitori e i subappaltatori;
- (ix) gestione dei rapporti con società di revisione e certificazione;
- (x) gestione della contabilità lavori (SAL attivi e passivi) e della contabilità generale;
- (xi) gestione degli espropri;
- (xii) gestione ambientale.

9. Il sistema di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 adottato da Metro C

Nel pieno rispetto delle esigenze poste a base del Modello dall'articolo 6 comma 2 del Decreto e, ancor prima, in osservanza dei fondamentali principi di *risk management*, Metro C ha adottato specifici protocolli disciplinanti la formazione ed attuazione delle decisioni, le modalità di gestione delle risorse finanziarie, nonché misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività della Società nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il sistema complessivo degli strumenti di gestione delle Aree Sensibili adottati da Metro C risulta così composto:

- il Codice Etico, originariamente adottato con delibera del CdA in data 20 dicembre 2007 e sistematicamente revisionato, che racchiude i principi etici che gli esponenti di Metro C, e tutti i terzi che con essa intrattengono rapporti, sono tenuti ad osservare, anche al fine di prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- un sistema organizzativo formalizzato (organigramma gerarchico-funzionale, mansionario dell'organico, *flow chart*);
- un sistema di distribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali, nonché un sistema di distribuzione dei poteri di spesa, contenuti entro specifiche soglie, correlato alle medesime responsabilità organizzative e gestionali;
- procedure manuali ed informatiche di controllo;
- un sistema di gestione delle risorse finanziarie e dei pagamenti;
- un sistema di controllo interno, affidato alla Funzione di Compliance, all'Organismo di controllo interno (Internal Audit) ed all'Organismo di Vigilanza, che riportano al CdA;
- un sistema di informazione, formazione e costante aggiornamento del personale sui contenuti del Codice Etico, del presente Modello, delle procedure operative e degli specifici contenuti del Decreto;
- un sistema disciplinare per la inosservanza del Codice Etico, delle procedure operative e delle disposizioni del Decreto.

Si rinvia alla Parte Speciale per la individuazione dettagliata dei principi specifici di comportamento e delle procedure operative adottate con finalità di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

10. Il Codice Etico

Il Codice Etico adottato da Metro C enuncia i valori fondamentali sui quali Metro C fonda la sua stessa esistenza ed i principi di deontologia aziendale, costituenti le regole di base per il legittimo esercizio delle attività aziendali, cui i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori ed i Partner sono chiamati a conformarsi nello svolgimento della propria attività.

Il Codice Etico svolge, altresì, una funzione preventiva dei comportamenti rilevanti ai sensi del Decreto, imponendo a tutti i soggetti individuati il rispetto delle regole, dei contenuti del Decreto e dei principi di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di competenza di ciascuno e prevedendo, per il mancato rispetto di tali regole e principi, un articolato sistema sanzionatorio.

Il Codice Etico è così composto:

- principi generali, che definiscono in modo astratto i fondamentali valori cui tutti i soggetti che operano nell'ambito di Metro C ed in rapporto con essa, devono attenersi;
- gli specifici criteri di condotta che devono essere osservati nella propria attività dagli Organi Sociali, dalla Società nei rapporti con gli azionisti, con i terzi, con i Dipendenti, nonché con i propri fornitori, appaltatori, subappaltatori e Collaboratori, dai Dipendenti e dai Collaboratori nei confronti della Società;
- le modalità di attuazione del Codice Etico, che fissano i criteri di rilevazione delle violazioni dello stesso;
- un sistema di sanzioni per la violazione del Codice Etico, delle procedure operative e dei regolamenti interni adottati da Metro C, differenziate secondo che si tratti di personale dipendente non dirigente, personale dirigente, Collaboratori, membri degli Organi Sociali, fornitori, appaltatori e subappaltatori.

I membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori e tutti i Partner sono tenuti ad osservare i principi contenuti nel Codice Etico, a pena della applicazione delle sanzioni in esso previste, alcune delle quali possono disporre, per i casi più gravi, la risoluzione del rapporto tra Metro C ed il soggetto che ha tenuto il comportamento non etico.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico.

11. Le funzioni di Controllo Interno e l'Organismo di Vigilanza

L'effettività del sistema di prevenzione dei rischi connessi alle Aree Sensibili e del Modello, nonché delle regole preposte alla garanzia del legittimo esercizio delle attività aziendali, è garantita, oltre che dai controlli di linea della struttura operativa nei diversi processi e da quelli di supervisione del Top Management della società, da diverse funzioni di vigilanza e controllo operanti nell'ambito di Metro C: la Funzione Internal Auditing, la Funzione Compliance, la Funzione Data Protection e l'Organismo di Vigilanza.

11.1 La funzione Internal Auditing

La funzione di *Internal Auditing* designata, su proposta del Presidente, dal CdA della Società - dal quale dipende gerarchicamente ed a cui risponde funzionalmente del proprio operato - ha il potere di verificare presso tutti i servizi e/o le unità organizzative di Metro C il rispetto del Codice Etico e delle procedure operative adottate. Ciascun soggetto apicale, ciascun responsabile di servizio e/o di unità organizzativa di Metro C ed il CdA hanno l'obbligo di segnalare all'Organo di Controllo Interno il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano costituire violazione dei principi di comportamento fissati dal Codice Etico e delle regole di organizzazione interna. Nell'espletamento della propria attività, l'Organo di Controllo Interno si avvale della collaborazione di tutti i servizi e/o di tutte le unità organizzative della Società la cui collaborazione ritenga necessaria.

La funzione Internal Auditing opera con la massima autorità ed autonomia e documenta, custodendone copia sia in formato cartaceo sia elettronico, tutti i controlli svolti. Esso, inoltre, supporta operativamente l'Organismo di Vigilanza per il perseguimento degli obiettivi propri di quest'ultimo.

11.2 La funzione Compliance

La funzione Compliance istituita dal CdA della Società opera come funzione di controllo di secondo livello con l'obiettivo di prevenire e gestire il rischio di non conformità alle norme e di conflitti di interesse per preservare il buon nome della Società, verificando che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codice etico) al fine di evitare rischi di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione, attraverso un costante monitoraggio e verifiche entrambi atti alla prevenzione di commissione di possibili reati.

Nell'espletamento della propria attività la funzione Compliance:

- valuta preventivamente la conformità dei processi e contratti
- fornisce supporto e consulenza, attraverso la predisposizione di pareri
- gestisce i Conflitti di Interesse
- verifica "*nel continuo*" che i processi siano adeguati ed efficaci
- identifica le aree caratterizzate dai maggiori rischi di Compliance, al fine della programmazione annuale degli interventi di Compliance
- relaziona periodicamente agli Organi di vertice della Società e agli Organi di Vigilanza sulle rispettive materie di competenza.

La funzione Compliance opera con la massima autonomia e documenta tutti i controlli svolti, custodendo copia sia in formato cartaceo sia elettronico dei documenti consultati e delle informazioni raccolte.

11.3 Il Data Protection Officer (DPO)

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (cc. dd. "GDPR"), la società ha nominato un Data Protection Officer ("DPO" o anche "RPD – Responsabile della Protezione dei Dati").

Il GDPR, volto a rafforzare ed unificare la disciplina e gli standards europei di protezione dei dati personali, ha delineato i compiti del DPO, le casistiche di designazione e i criteri di scelta per l'inserimento all'interno delle organizzazioni aziendali, fornendo così già a livello di disposizioni normative un *set* di indicazioni utili per individuare un professionista (o un team di esperti) che possa ricoprire adeguatamente tale ruolo.

All'interno di Metro C il DPO è stato designato sulla base delle qualità professionali, dell'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi sulla protezione dei dati e della capacità di svolgere i compiti previsti dall'Articolo 39 del GDPR.

Il DPO opera con la massima indipendenza e, nel caso gli siano affidati ulteriori compiti o funzioni rispetto a quelli specifici, non dovrà dare adito a conflitti di interessi.

Al DPO è affidato il compito di sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. Nell'assolvere a tali funzioni il DPO di Metro C può, in particolare:

- raccogliere informazioni per identificare le attività di trattamento;
- analizzare e verificare la conformità delle attività di trattamento;
- informare, consigliare ed emettere raccomandazioni al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento.

Il DPO inoltre svolge le seguenti attività:

- informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento;
- sorveglia sull'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento dei dati personali.

Il DPO documenta tutti i controlli effettuati custodendo copia della documentazione, sia in formato cartaceo sia elettronico.

11.4 L'Organismo di Vigilanza

11.4.1 Identificazione

In base alle previsioni del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo dell'Ente (art. 6.1, b) del Decreto), dotato di autonomia e indipendenza, con garanzie di continuità di azione, nonché dei poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo formale del Decreto, le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Viene in tal modo indicata quale funzione aziendale meglio rispondente a tali requisiti quella di "*internal auditing*" ovvero, qualora l'ente sia di piccole dimensioni, l'organo dirigente (in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del Decreto).

Inoltre, il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza agisca in piena libertà e libero da condizionamenti, riportando, nello svolgimento della sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, CdA ed anche Collegio Sindacale). In proposito, sempre le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del CdA, questo nel suo insieme), nonché, come parimenti opportuno, che l'Organismo di Vigilanza sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della Società e con la società incaricata della revisione dei bilanci.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, nella misura proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e che dovrà comunque coprire il compenso di quei componenti dell'Organismo di Vigilanza che non sono dipendenti della Società.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Metro C, ed in considerazione delle osservazioni espresse dal Ministero della Giustizia sui contenuti delle Linee Guida con riguardo alle caratteristiche soggettive ed oggettive dell'Organismo di Vigilanza, nonché della specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, il relativo incarico è stato affidato, con delibera del CdA, ad un organismo costituito in forma collegiale da soggetti dotati (i) dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, (ii) delle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, nonché (iii) di quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli Organi Sociali e con il vertice aziendale.

L'Organismo di Vigilanza così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso l'adozione di uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e la revoca del medesimo (ad es. in caso di violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del CdA. Il CdA non potrà eleggere a componente dell'Organismo di Vigilanza un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche di primo grado, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. (cd. “patteggiamento”), relativa a reati previsti dal Decreto o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno, in capo ai membri dell'Organismo di Vigilanza, i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli Organi Sociali oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con Metro C.

11.4.2 Funzione e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Collaboratori, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e sulla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

I. effettuazione di verifiche e controlli:

- attuando le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l’emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- conducendo ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio;
- effettuando periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Metro C, soprattutto nell’ambito delle aree di attività potenzialmente a maggior rischio, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- raccogliendo, elaborando e conservando le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornando la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a disposizione dello stesso;
- coordinandosi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti delle attività aziendali che possono esporre Metro C al rischio di commissione dei Reati; b) sui rapporti con i soggetti che operano per conto della Società nell’ambito delle aree di attività a rischio; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- attivando e svolgendo le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

II. formazione dei Dipendenti e dei membri degli Organi Sociali:

- partecipando alla definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- predisponendo ed aggiornando lo spazio nell’Intranet contenente le informazioni relative al Decreto e al Modello;
- monitorando le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisponendo la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

III. sollecitazione degli organi competenti alla irrogazione di sanzioni e all'adozione di provvedimenti:

- coordinandosi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare tali eventualità;

IV. aggiornamento del Modello:

- interpretando la normativa rilevante e verificando l’adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- valutando le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate

V. gestione del canale di segnalazione interna istituito ai sensi della normativa sul cc.dd. “Whistleblowing”:

- assicurare, quale organo ricevente la segnalazione, il funzionamento dell’intero processo di Segnalazione delle violazioni in tutte le sue fasi come indicato nella corrispondente procedura aziendale;
- provvedere ad esaminare tempestivamente le Segnalazioni ricevute svolgendo il necessario procedimento di istruttoria;
- assicurare, ove previsto, l’informativa periodica al Segnalante e al Segnalato in merito agli sviluppi del procedimento;
- assicurare che venga garantita la tracciabilità del processo e l’archiviazione di tutta la documentazione inerente al processo;

- riferire, direttamente e senza indugio agli Organi Aziendali le informazioni oggetto di Segnalazione, ove rilevanti.

Per il compimento di tali attività, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o, comunque, in ambito aziendale, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento, modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Partner o membri degli Organi Sociali; tali poteri sono demandati agli Organi Sociali (Amministratore Delegato, CdA, Collegio Sindacale e Assemblea) o a funzioni aziendali competenti.

11.4.3 L'attività di reporting verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base periodica, nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base annuale, nei confronti del Collegio Sindacale e del CdA.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili ad uno o più membri di uno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Metro C, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il CdA e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

11.4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Collaboratori, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Metro C ai sensi del Decreto. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 inerente al cc.dd. "*Whistleblowing*" e della conseguente istituzione presso Metro C del prescritto canale di segnalazione interna, è stato ampliato il novero dei fatti e degli atti che devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza nonché la platea di soggetti legittimati a formulare le segnalazioni, legate non solo a presunte violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico della società ma anche inerenti a potenziali violazioni di legge, comunitaria o nazionale, non necessariamente costituenti reato. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, anche tramite il canale di segnalazione interna istituito ai sensi della normativa sul cc.dd. "*Whistleblowing*", eventuali segnalazioni relative alla

commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione di reati o di violazione del diritto comunitario o nazionale da parte di altri Dipendenti, ovvero di membri di uno degli Organi Sociali, dei Collaboratori, dei Consulenti o dei Partner;

- i Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- il Responsabile Lavori, il Coordinatore della sicurezza nella fase di Progettazione ed Esecuzione e il Direttore dei lavori devono comunicare almeno trimestralmente all'Organismo di Vigilanza se sono venuti alla loro attenzione atti e fatti rilevanti ai sensi del Modello e del Decreto; è facoltà dell'Organismo di Vigilanza, qualora ritenuto opportuno, richiedere alle predette figure professionali, una rendicontazione sulle attività di controllo e prevenzione svolte, sulle criticità emerse da tali attività e su possibili azioni di miglioramento applicabili per un miglior esercizio della loro attività;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- E' inoltre fatto specifico obbligo al Direttore Generale, ai Project Manager, ai Construction Manager, al Responsabile Amministrazione, Finanza, Risorse Umane e Sistemi Informativi, al Responsabile Ingegneria, al Responsabile Controllo Progetto, al Responsabile Acquisti e Contrattualistica ed allo Start up Manager di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con cadenza quadrimestrale, una "*Attestazione ai fini del Decreto*" con la quale (i) riportano all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni al Modello ed alle procedure operative, commesse dai soggetti sottoposti alla propria supervisione, oltreché da eventuali Consulenti e/o Partner, delle quali siano venuti a conoscenza, ovvero (ii) attestano la piena conformità delle condotte dei soggetti sottoposti alla loro supervisione alle procedure operative e al Modello, qualora nel quadrimestre di riferimento non siano venuti a conoscenza di alcuna infrazione al Modello ed alle procedure operative adottate da Metro C.
- Alla fine di ciascun Quadrimestre, il Responsabile Controllo Progetto deve inoltre comunicare all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle Riserve costituite da Metro C e riportate sul registro di Contabilità Lavori e l'elenco delle Varianti approvate con le rispettive quantificazioni economiche.

11.4.5 Modalità delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza richiede a tutta la struttura Societaria di essere informato, in via confidenziale, di ogni comportamento in potenziale violazione delle prescrizioni del Modello D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni devono essere fatte, in forma scritta o orale, mediante appositi canali di comunicazione, così articolati:

- Posta elettronica: organismodivigilanza@metrocsa.com
- Piattaforma informatica: whistlelink.com (Tale modalità consente di mantenere l'anonimato, di effettuare la segnalazione in forma scritta o orale, e di poter accedere alle segnalazioni inviate, senza alcuna possibilità di risalire al segnalante).

Le segnalazioni in forma orale possono pervenire anche tramite specifica richiesta di incontro con l'Organo Ricevente per la gestione delle segnalazioni a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 attraverso specifica richiesta da inoltrarsi tramite la piattaforma informatica di cui sopra.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza cura e tutela la riservatezza dell'identità del segnalante secondo gli obblighi di legge e declinati, in concreto, nella specifica procedura aziendale approvata dalla Società. L'Organismo di Vigilanza agisce, inoltre, in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Oltre alla forma e al modo sopra descritto, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso un canale differente (es. a mezzo posta), infatti vengono prese in considerazione anche le segnalazioni eventualmente effettuate in forma “anonima”, ossia senza identificazione del soggetto segnalante, qualora siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. In ogni caso, anche se proveniente attraverso canali differenti, viene sempre garantita la riservatezza della segnalazione.

Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'OdV, il quale valuta gli elementi per effettuare agli organi competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali le opportune azioni di competenza;
- può darne notizia alla Direzione Risorse Umane affinché valuti la necessità di adottare gli opportuni atti o provvedimenti;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce, per le azioni di competenza.

Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dalla Società sono nulli.

11.4.6 Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le comunicazioni provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano Metro C o suoi Dipendenti o membri dei suoi Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Metro C nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte dei Collaboratori, dei Consulenti e dei Partner saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Metro C.

11.4.7 Attività istruttoria

L'Organismo di Vigilanza, con la collaborazione dell'Organo di Controllo Interno ed anche, eventualmente, avvalendosi di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero ad esso pervenire ai sensi del precedente paragrafo 11.4.5, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo di Vigilanza dovesse rilevare in merito alla inosservanza del Modello.

Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche Autorità, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria.

Nel caso di segnalazioni relative ai Dipendenti, l'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del Modello al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300 e nel Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

11.4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari delle disposizioni del Modello ed il Modello stesso), il medesimo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, eventualmente avvalendosi dell'ausilio di soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Metro C nell'ambito delle Aree a Rischio e alla conformità degli stessi alle regole di cui al Modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono inserite nel report annuale al CdA e al Collegio Sindacale. In caso di emersione di criticità, l'Organismo di Vigilanza indicherà i miglioramenti da attuare.

11.4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al *database* è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale e al personale delegato dall'Organismo di Vigilanza.

12. Il sistema disciplinare

12.1 Sanzioni per il personale dipendente non dirigente

Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla contrattazione collettiva per le violazioni del contratto di lavoro dipendente ed il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, qualora il comportamento del dipendente configuri violazione del Modello, allo stesso potranno essere comminate, successivamente all'espletamento di quanto previsto al precedente par. 11.4.6, le seguenti sanzioni, graduate secondo la gravità del comportamento accertato:

- a) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- b) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi;
- c) qualora le violazioni del Modello, per la loro gravità configurino altresì giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro, la Società potrà procedere al licenziamento del dipendente;

d) qualora le violazioni del Modello, configurino, altresì, ipotesi di reato e come tali vengano contestate al dipendente della Società dall'Autorità Giudiziaria, Metro C, all'esito delle procedure di cui al precedente par. 11.4.6, anche alla stregua delle risultanze dell'istruttoria svolta in sede penale, applicherà le sanzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), a seconda della gravità della condotta; la Società potrà anche attendere l'esito del procedimento penale per adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei.

In tal caso dovrà essere comunicato al dipendente che la Società si riserva di emettere le relative sanzioni al passaggio in giudicato della sentenza penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., la Società potrà procedere ad applicare la sanzione del licenziamento, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. del c.p.p.

Laddove venga assunto a carico del dipendente un provvedimento restrittivo della libertà personale a seguito di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato che configurino altresì, all'esito dell'accertamento di cui al precedente par. 11.4.7., violazioni del Modello, Metro C potrà adottare nei confronti del dipendente sottoposto alla misura cautelare personale la sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro e della retribuzione per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale, ove la Società, all'esito delle procedure indicate nel precedente par. 11.4.7., non intenda sanzionare le infrazioni con il provvedimento del licenziamento.

Le sanzioni saranno applicate dalla Direzione Risorse Umane, previa eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

12.2 Sanzioni per il personale dipendente dirigente – Risoluzione

Il comportamento del dirigente che configuri violazione del Modello, una volta accertato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 11.4.7., potrà giustificare, nei casi più gravi, il licenziamento del dirigente medesimo, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicato.

Le sanzioni saranno applicate dalla Direzione Risorse Umane, previa eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

12.3 Sanzioni per i Collaboratori – Recesso

La violazione del Modello da parte di un collaboratore di Metro C, accertata secondo quanto previsto al precedente par. 11.4.7., potrà essere valutata quale comportamento contrario alle regole della correttezza e quale esecuzione del contratto di collaborazione non secondo buona fede, in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1175 e 1375 c.c., con la conseguenza che, nei casi più gravi, la Società potrà recedere dal contratto di collaborazione. Qualora le condotte in violazione del Modello configurino, altresì, ipotesi di reato e come tali vengano contestate al collaboratore della Società dall'Autorità Giudiziaria, Metro C, all'esito delle procedure di cui al precedente par. 11.4.7, anche alla stregua delle risultanze dell'istruttoria svolta in sede penale, potrà, nei casi più gravi, recedere dal contratto di collaborazione; la Società potrà anche attendere l'esito del procedimento penale per esercitare il recesso. In tal caso dovrà essere comunicato al collaboratore che la Società si riserva di assumere decisioni al passaggio in giudicato della sentenza penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., la Società potrà procedere al recesso dal contratto di collaborazione, valutata la gravità della condotta accertata in sede di sentenza di condanna, ovvero contestata in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Laddove l'Autorità Giudiziaria dovesse adottare a carico del collaboratore un provvedimento restrittivo della libertà personale, la Società ha facoltà di sospendere il rapporto di collaborazione e l'erogazione del compenso pattuito per un periodo di tempo pari alla durata del provvedimento restrittivo della libertà personale, ove la Società, all'esito delle procedure indicate nel precedente par. 11.4.7, non intenda esercitare il diritto di recesso.

12.4 Sanzioni per gli Organi Sociali – Revoca

La violazione delle prescrizioni del Modello da parte del Presidente ovvero di un consigliere di amministrazione, accertata secondo quanto previsto al precedente par. 11.4.7, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ravvisi nella violazione del Modello un comportamento che possa determinare la revoca dell'amministratore, convoca l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti relativi.

12.5 Sanzioni per i Partner – Risoluzione

Qualunque violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello da parte dei principali fornitori, appaltatori e subappaltatori dovrà essere contestata da Metro C agli stessi e consentirà a Metro C di agire per la risoluzione del contratto o dei contratti con essi conclusi, con riserva di richiedere il risarcimento qualora dal comportamento tenuto da tali soggetti derivino danni concreti alla Società. Tale previsione sarà oggetto di apposita clausola risolutiva espressa che Metro C inserirà in ciascun contratto concluso con i propri Partner.

13. Formazione e diffusione del Modello

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte di tutti i soggetti operanti nell'ambito di Metro C ed in rapporto con essa è condizione per l'effettività del Modello stesso ed è idonea, insieme agli altri elementi previsti dall'articolo 6 del Decreto, ad escludere la responsabilità della Società anche nel caso di commissione, da parte di un soggetto apicale o di un sottoposto, di un reato rilevante ai sensi del Decreto.

Ciò considerato, Metro C, al fine di garantire l'effettività del Modello, provvede alla formazione ed al costante aggiornamento dei Dipendenti e Collaboratori sui contenuti del Modello, nonché alla divulgazione delle regole di condotta ivi contenute presso i Partner ed i Consulenti.

La formazione sui contenuti del Modello è attuata da Metro C in forme differenziate, attraverso gradi diversificati di approfondimento, secondo il diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività relative alle Aree Sensibili.

13.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

13.1.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, copia del Modello e del testo del Decreto. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a Metro C una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

13.1.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, Metro C ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

- dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;

- dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai propri fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

L'Organismo di Vigilanza verifica, inoltre, la validità e la completezza dei piani formativi previsti da Metro C ai fini di un'appropriata diffusione e di un'adeguata cultura dei controlli interni e dell'organigramma aziendale.

13.2 Informazione dei Consulenti e dei Partner

Metro C provvede alla diffusione dei contenuti del Modello presso tutti i propri Consulenti e presso i Partner.

Metro C effettua la divulgazione dei contenuti del Modello allegando il Modello stesso ed il Codice Etico a tutte le lettere di incarico ed ai contratti conclusi con i soggetti più sopra individuati ed inserendo nella stessa apposita clausola che attesti la piena conoscenza, da parte dell'altro contraente, dei contenuti del Modello e del Codice Etico. Provvede, inoltre, alla diffusione dei principi contenuti nel presente Modello mediante la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della società.

III. PARTE SPECIALE

Preambolo

La Parte Speciale del Modello ha la funzione di individuare, previa descrizione delle figure di reato contemplate dal Decreto ed astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta da Metro C, le aree a rischio di commissione dei reati individuati, indicando – accanto a principi generali comunemente validi per ciascuna categoria di reato – anche principi speciali di condotta relativi alla singola fattispecie criminosa e gli specifici protocolli adottati con finalità di prevenzione, nonché gli specifici poteri di controllo affidati all'Organismo di Vigilanza. Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i destinatari della stessa, ossia Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali, Consulenti e Partner di Metro C, conformino i propri comportamenti alle regole di condotta in essa contenute al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Collaboratori, i Consulenti e Partner di Metro C sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire ai responsabili delle funzioni aziendali e a tutte le funzioni di controllo, compreso l'Organismo di Vigilanza, e il Collegio sindacale ed il Responsabile della Funzione di Compliance, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Parte Speciale del Modello di Metro C si compone di 18 sezioni, distinte secondo la categoria dei reati astrattamente ipotizzabili nelle aree di attività a rischio.

Le sezioni delle quali si compone la presente parte speciale sono le seguenti:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- B. Delitti di criminalità organizzata;
- C. Reati societari;
- D. Delitti informatici;
- E. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- F. Reati ambientali;
- G. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime come conseguenza della violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- H. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- I. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- J. Reati contro la personalità individuale: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- K. Reati di razzismo e xenofobia;
- L. Delitti contro l'industria e il commercio e contro il diritto d'autore;
- M. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- N. Reati tributari;
- O. Delitti contro il patrimonio culturale;
- P. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Q. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- R. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea.

Inoltre, in allegato al Modello, sono riportati, a ulteriore completamento e dettaglio, la Matrice dei Rischi, la Mappatura dei Processi-procedure-Attività sensibili- Protocolli e il Codice Etico della società, organigramma per Funzioni.

SEZIONE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A. 1 Descrizione delle fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati astrattamente ipotizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel Decreto agli artt. 24 e 25, limitatamente alle figure di reato che appaiono astrattamente ipotizzabili, tenuto conto della realtà operativa di Metro C.

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, ovvero, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Secondo la formulazione codicistica proposta dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, a decorrere dal 10 agosto 2024 tale fattispecie di reato si configura allorché, fuori dei casi previsti dall'articolo 314 di cui sopra, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione di Erogazioni Pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, dopo aver ricevuto dallo Stato ovvero da altro ente pubblico ovvero dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, non è rilevante il fatto che l'attività programmata sia stata comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni Pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nei casi in cui chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue, senza averne diritto, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

La pena edittale prevista per l'autore del reato è della reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata da uno a quattro anni se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri e da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto. In particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi, prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

L'ipotesi di reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità. Al fine di omettere o ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Si sottolinea infine come l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di danaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati (si pensi ad esempio all'attribuzione di una consulenza fittizia o all'assunzione di un familiare).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di un soggetto alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale norma punisce, sia il pubblico ufficiale e/o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, sia il privato che perfeziona la dazione o la promessa dell'indebito.

Quest'ultimo è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui anche un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le stesse pene stabilite per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio corrotto si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.